

ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

Art. 1 – Albo Comunale delle Associazioni

Il Comune di Gemona del Friuli riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei Cittadini e per il perseguimento nell'interesse generale della Comunità Locale, dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale ed artistico.

Al fine di riconoscere, valorizzare e favorire le libere forme associative che operano senza finalità di lucro sul territorio del Comune di Gemona del Friuli per il pubblico interesse e per lo sviluppo della vita cittadina, è istituito l'Albo delle Associazioni.

L'Albo costituisce il registro ufficiale delle associazioni, degli enti, delle fondazioni e dei comitati legalmente costituiti, che consente di concludere con l'Amministrazione Comunale accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio, di stabilire collaborazioni occasionali o continuative.

L'Albo delle Associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni o aree di classificazione :

- impegno civile, servizi sociali, tutela e promozione dei diritti umani;
- socio assistenziale - sanitaria di volontariato;
- culturale ed educazione;
- famiglia e gioventù;
- tutela dell'ambiente, del territorio e protezione civile;
- sportive;
- attività ricreative e del tempo libero;
- ex combattentistica e d'arma;
- altre.

Art. 2 – Requisiti per l'iscrizione / Sezioni dell'Albo

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo i seguenti soggetti :

- a) le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti aventi sede nel territorio del Comune di Gemona del Friuli, oppure aderenti ad Enti od Organismi a carattere nazionale, regionale o provinciale;
- b) le associazioni, le fondazioni, i comitati e gli enti, che pur non avendo sede nel Comune di Gemona del Friuli, presentino un legame stabile con il territorio comunale, ossia svolgano in maniera non occasionale sullo stesso attività di interesse collettivo.

Requisiti per l'ammissione all'Albo sono rispettivamente :

- l'associazione, fondazione, comitato o l'ente deve risultare regolarmente costituito in virtù di quanto previsto dalle norme civilistiche vigenti e deve essere dotata di un regolare atto costitutivo e statuto;
- l'assenza di scopi di lucro;
- lo statuto sociale deve essere improntato ai principi di democrazia e prevedere la possibilità di iscrizione libera dei cittadini, nonché perseguire scopi di interesse generale a beneficio della popolazione del Comune;
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
- lo statuto sociale deve prevedere i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Art. 3 – Modalità di iscrizione all'Albo

Ogni associazione, fondazione, comitato od ente che possiede tutte le caratteristiche indicate e descritte al precedente articolo può chiedere di essere iscritta nell'Albo Comunale delle Associazioni, presentando domanda scritta al Sindaco su apposita modulistica a disposizione presso l'Ufficio competente.

La domanda di iscrizione all'Albo deve indicare espressamente l'area - aree di classificazione di riferimento di cui al precedente Art. 1, il tipo o i tipi di attività sociale svolta dal sodalizio richiedente, nonché il nominativo del legale rappresentante dell'associazione autorizzato ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione Comunale.

La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo dai quali risulti che l'associazione non operi per fini di lucro, che essa persegua finalità sociali e di pubblico interesse, che sia costituita da almeno 6 mesi e che non sia articolazione di un partito politico e / o di altra aggregazione similare (liste civiche) che persegua comunque fini politici. Le rappresentanze locali di organizzazioni ed associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di iscrizione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale nonché attestazione di appartenenza alla stessa;
- b) l'indicazione del nominativo del rappresentante legale e degli associati che rivestono cariche sociali, l'indirizzo della sede sociale e ogni altro dato rilevante (es. email, sito web, ecc.);
- c) una breve relazione sulle attività sociali svolte, nonché l'indicazione del numero degli associati aderenti al sodalizio;
- d) l'elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione;
- e) l'impegno, reso dal legale rappresentante pro tempore, ad utilizzare tutti i contributi che verranno eventualmente concessi dal Comune per il perseguimento delle attività sociali ed in particolare, per il tipo di iniziativa per la quale verrà richiesto lo specifico beneficio economico;
- f) copia, se posseduta, del decreto di autorizzazione o di iscrizione nel registro regionale del volontariato oppure di affiliazione ad organismi quali ad esempio, CONI, Federazioni sportive o altri organismi similari;
- g) copia del codice fiscale e/o partiva IVA;
- h) intestazione e numero di conto corrente bancario o postale e coordinate IBAN di riferimento, ovvero l'indicazione della persona abilitata alla riscossione di somme per conto dell'associazione;
- i) eventuale altro materiale informativo sull'attività dell'associazione.

L'iscrizione all'Albo è disposta con determinazione del Responsabile del Settore, previa verifica dei necessari requisiti. Trascorsi comunque 60 giorni, l'iscrizione si intende accolta qualora entro il predetto termine non vengano comunicati al legale rappresentante provvedimenti motivati di diniego.

L'iscrizione si intende tacitamente riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento delle associazioni, delle fondazioni, dei comitati e degli enti, fatto salvo quanto espressamente previsto dall'Art. 8, e salvo il perdurare di tutti i requisiti indicati agli articoli che precedono, il cui venir meno dovrà essere prontamente comunicato al Sindaco in forma scritta. In tal caso vige l'obbligo di immediata restituzione di ogni somma indebitamente percepita.

L'Albo delle Associazioni è pubblico e viene aggiornato annualmente a cura del Responsabile del Settore. L'Albo è altresì pubblicato on line sul portale internet dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 – Diniego all'Iscrizione

Il diniego all'iscrizione all'Albo è disposto con determinazione del Responsabile del Settore oltre che per la mancanza di uno dei requisiti suindicati, anche nelle seguenti ipotesi :

- a) l'attività dell'associazione, della fondazione, del comitato o dell'ente risulti contraria a norme imperative di Legge e / o Regolamentari;
- b) siano prodotti documenti, attestati o dichiarazioni non veritiere e / o non ritenuti attendibili;

c) mancanza di uno o più requisiti previsti dall'Art. 2 del presente Regolamento.

La mancata iscrizione deve essere notificata per iscritto all'associazione, alla fondazione, al comitato o all'Ente, entro 30 giorni. Contro il provvedimento di diniego può essere proposto ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla notifica.

Qualora la domanda di iscrizione risulti incompleta il richiedente deve regolarizzarla entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta di integrazione, pena la non iscrizione all'Albo.

Art. 5 – Aggiornamento e Revisione

Al fine di permettere un aggiornamento costante dell'Albo, le associazioni, le fondazioni, i comitati o gli enti iscritti devono comunicare tempestivamente all'Amministrazione Comunale ogni variazione occorsa, relativa allo Statuto, all'Atto Costitutivo, o alle cariche sociali, o ogni altra modifica dei dati contenuta nella domanda di iscrizione, producendone copia.

In ogni momento l'Amministrazione Comunale può richiedere all'associazione la documentazione attestante il permanere dei requisiti per l'iscrizione all'Albo.

Il Responsabile del Settore, con periodicità triennale, dispone la revisione dell'Albo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.

Il Responsabile del Settore dispone altresì con proprio atto motivato la cancellazione delle associazioni, delle fondazioni, dei comitati o degli enti, che non risultino più esistenti, ovvero non risultino più in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo, ovvero non abbiano regolarmente trasmesso per tempo le variazioni ivi descritte.

Art. 6 – Cancellazione dall'Albo

La cancellazione dall'Albo avviene con atto motivato del Responsabile del Settore nelle seguenti ipotesi:

- a) su richiesta scritta dell'associazione, della fondazione, del comitato o dell'ente;
- b) quando vengano a mancare, per qualsiasi ragione uno o più requisiti di cui all'Art. 2 del presente Regolamento;
- c) per il mancato svolgimento di attività sociali nell'ultimo triennio, salvo specifica richiesta di sospensione motivata effettuata dall'associazione, dalla fondazione, dal comitato o dall'ente;
- d) quando l'associazione, la fondazione, il comitato o l'ente non ottemperi per due anni consecutivi ai doveri di cui al successivo Art. 8.

Contro il provvedimento di cancellazione può essere proposto ricorso entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento al Sindaco.

L'associazione, la fondazione, il comitato o l'ente per qualsiasi motivo cancellato può presentare nuova domanda di iscrizione all'Albo non prima di 12 mesi dall'avvenuta comunicazione del provvedimento di cancellazione.

Art. 7 – Diritti derivanti dall'Iscrizione all'Albo

L'iscrizione all'Albo ha validità ai seguenti effetti:

- a) titolo per l'ammissione alla concessione di contributi ordinari, straordinari o altri benefici economici previsti;
- b) priorità nell'assegnazione per l'utilizzo temporaneo delle strutture di proprietà comunale;
- c) titolo per l'eventuale partecipazione agli Organi Consultivi e / o alle Commissioni Comunali, secondo le modalità stabilite dall'apposita regolamentazione.

Art. 8 – Doveri derivanti dall'Iscrizione all'Albo

Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo:

- a) di comunicare tempestivamente le modifiche dei propri dati sociali, così come stabilito dall'Art. 5, utilizzando l'apposita modulistica;
- b) di presentare una relazione annuale sull'attività sociale svolta nel precedente anno solare ed una programmatica all'attività da svolgersi nell'anno successivo;

- c) le associazioni, le fondazioni, i comitati o gli enti che intendano richiedere un contributo e / o altro beneficio economico dovranno depositare copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente e dell'eventuale bilancio preventivo dell'anno in corso, entro il termine di due mesi dalla loro approvazione.

Art. 9 – Norma finale

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla sua approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Art. 10 - Disposizione Transitoria

Le disposizione di cui agli Art. 7 e 8 del presente regolamento entreranno in vigore a partire dal 01.01.2011.